



COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 29/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| N. | Cognome e Nome | Presenza |
|-----------|-------------------------------|----------|
| <u>1</u> | <u>BISACCHI MARIA LETIZIA</u> | SI |
| <u>2</u> | <u>BAGNOLINI ANGELA</u> | NO |
| <u>3</u> | <u>PRACUCCI MAURIZIO</u> | SI |
| <u>4</u> | <u>RANCITELLI ROSA IR</u> | SI |
| <u>5</u> | <u>BAIARDI FAUSTA</u> | SI |
| <u>6</u> | <u>ZAVALLONI SERENA</u> | SI |
| <u>7</u> | <u>BRUNACCI LORENZO</u> | SI |
| <u>8</u> | <u>PIRINI MARCELLO</u> | SI |
| <u>9</u> | <u>PAPI SERENA</u> | SI |
| <u>10</u> | <u>ZANDOLI LORENZO</u> | SI |
| <u>11</u> | <u>BIANCHI SILVIA</u> | SI |
| <u>12</u> | <u>FALZARESI GIORGIA</u> | SI |
| <u>13</u> | <u>TOGNI DENIS</u> | SI |
| <u>14</u> | <u>NERI ALEX</u> | SI |
| <u>15</u> | <u>TERRIZZI NADIA</u> | SI |
| <u>16</u> | <u>SCREPIS SOFIA</u> | SI |
| <u>17</u> | <u>PAESANI EMILIANO</u> | SI |

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Presiede la D.ssa Maria Letizia Bisacchi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa Il Segretario Comunale D.ssa Amalia Giannetti.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

BRUNACCI LORENZO, FALZARESI GIORGIA, TOGNI DENIS

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

sentita la relazione dell'assessore dott. Pirini Marcello;

preso atto della discussione intervenuta sull'argomento il cui resoconto stenografico viene conservato agli atti del servizio Affari Generali;

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con votazione resa per alzata di mano:

- presenti: n.16
- favorevoli: n.11
- astenuti: n.5 (Togni – Neri -Terrizzi – Screpis - Paesani)
- contrari: n.0

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

Premesso che:

-l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

-l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che negli anni 2018 e 2019 sono state confermate le aliquote IMU di cui alla delibera n° 18 del 30/03/2017;

Visto che negli anni 2017-2018 e 2019 sono state confermate le aliquote TASI di cui alla delibera n° 21 del 27/04/2016;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

-al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557](#) è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

-al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto:

-il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il

Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

-il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

-che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756. Per quest'anno, anno 2020, la diversificazione delle aliquote è, pertanto, liberamente rimessa alla potestà regolamentare del comune ai sensi dell'art.5 D.Lgs.446/1997 e la relativa deliberazione acquista efficacia se pubblicata nel Portale del Federalismo Fiscale entro il 28/10/2020.

Preso atto che la nuova legge d'imposta definisce un'aliquota di base demandando in genere al comune, con propria deliberazione, la potestà di aumentarla o diminuirla fino all'azzeramento con riguardo alle specifiche fattispecie espressamente individuate e che la necessità di garantire l'equilibrio di bilancio nonché l'erogazione dei propri servizi impone al Comune di reperire dal gettito IMU quantomeno un importo corrispondente a circa 300.000,00 euro di TASI, il cui gettito è stato cancellato dalla normativa vigente;

Considerato pertanto necessario rimodulare le singole aliquote in considerazione dei limiti imposti, in parte aumentando ed in parte confermando le misure precedenti, comunque sempre perseguendo la finalità di mantenimento in linea teorica del medesimo equilibrio complessivo delle entrate di bilancio;

Ritenuto che il fabbisogno finanziario dell'Ente possa essere soddisfatto con l'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art.52 del D.Lgs.n.446/97 e successive modificazioni, delle seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) 2020 istituita dalla Legge 27/12/2019 n.160, disposte dalla presente deliberazione regolamentare:

Aliquote al 1 per mille:

- per i fabbricati rurali e strumentali all'attività agricola;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquote al 5 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Aliquote al 8,6 per mille per le categorie impositive sotto-indicate:

- Uffici e studi privati – (cat. A10);
- Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi – (cat.B);
- Negozi (cat. C1);
- Laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi etc.. (cat. C3-C4-C5);
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;

-per l'unità immobiliare ed eventuali pertinenze ammesse riconducibili nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a) del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni ovvero "... le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ...";

Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, alle unità immobiliari comunque concesse in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado che non soddisfano i requisiti previsti dalla norma per l'abbattimento al 50% della base imponibile, si prevede che il contribuente debba presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza del beneficio, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio competente, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni già regolarmente prodotte per le agevolazioni di aliquota riferite a tali fattispecie, avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra comunicazione, salvo integrazioni. L'obbligo di cui alla presente comunicazione non può intendersi assolto con la presentazione della dichiarazione IMU di cui al modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, conformemente alle indicazioni fornite dal MEF nelle istruzioni alla dichiarazione;

Aliquota al 9,6 per mille:

- per le unità immobiliari locatate a **canone concordato** di cui all'art.2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n.431 con i criteri definiti dall'Accordo Territoriale per i comuni non ad alta tensione abitativa del Distretto Rubicone e Costa del 20/11/2019 recepito al prot.n.18816 del 5/12/2019. L'imposta sarà determinata applicando la riduzione della base imponibile al 75 per cento come previsto dalla Legge n.208/2015 art.1 commi 53 e 54;
- per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani, pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

- per i terreni agricoli;

Aliquota al 10,6 per mille:

- per aree fabbricabili

- per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Settore Economico Finanziario D.ssa Francesca Gabellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere del Revisore Unico dei Conti;

D E L I B E R A

1) Di determinare, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446/1996 e successive modificazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge d'imposta, per l'anno 2020:

Aliquote al 1 per mille:

- per i fabbricati rurali e strumentali all'attività agricola;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquote al 5 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Aliquote al 8,6 per mille per le categorie impositive sotto-indicate:

- Uffici e studi privati – (cat. A10);
- Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi – (cat.B);
- Negozi (cat. C1);
- Laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi etc.. (cat. C3-C4-C5);
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;

-per l'unità immobiliare ed eventuali pertinenze ammesse riconducibili nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a) del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni ovvero "... le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ...";

Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, alle unità immobiliari comunque concesse in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado che non soddisfano i requisiti previsti dalla norma per l'abbattimento al 50% della base imponibile, si prevede che il contribuente debba presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza del beneficio, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio competente, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni già regolarmente prodotte per le agevolazioni di aliquota riferite a tali fattispecie, avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra comunicazione, salvo integrazioni. L'obbligo di cui alla presente comunicazione non può intendersi assolto con la presentazione della dichiarazione IMU di cui al modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, conformemente alle indicazioni fornite dal MEF nelle istruzioni alla dichiarazione;

Aliquota al 9,6 per mille:

- per le unità immobiliari locate a **canone concordato** di cui all'art.2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n.431 con i criteri definiti dall'Accordo Territoriale per i comuni non ad alta tensione abitativa del Distretto Rubicone e Costa del 20/11/2019 recepito al prot.n.18816 del 5/12/2019. L'imposta sarà determinata applicando la riduzione della base imponibile al 75 per cento come previsto dalla Legge n.208/2015 art.1 commi 53 e 54;

- per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani, pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

- per i terreni agricoli;

Aliquota al 10,6 per mille:

- per le aree fabbricabili
- per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IMPEGNI DI SPESA

| IMPEGNO | ESERCIZIO | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | IMPORTO |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | |

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
D.ssa Maria Letizia Bisacchi
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
D.ssa Amalia Giannetti
Firmato digitalmente